

### BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A PROMUOVERE LA LINGUA FRIULANA NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

## Articolo 1 (Finalità)

1. L'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 31 del 5 novembre 2012, d'ora in poi "Regolamento", emana il seguente bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel settore della ricerca scientifica.

## Articolo 2 (Beneficiari)

- 1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando:
- a) gli enti pubblici, così come individuati dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- b) i soggetti privati rientranti in una delle seguenti categorie:
  - 1) fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
  - 2) imprese e società.
- 2. I beneficiari hanno la propria sede legale o operativa, quest'ultima formalmente istituita da almeno un anno, in uno dei comuni compresi nel territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).
- 3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono una particolare qualificazione ai fini della realizzazione delle iniziative proposte.
- 4. Qualora il contributo si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, esso è concesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla GUUE L. n. 379 del 28 dicembre 2006 e nei limiti del massimale ivi consentito.

# Articolo 3 (Risorse, obiettivi e iniziative progettuali finanziabili)

1. Le risorse totali messe a disposizione con il presente bando sono pari a 130.000 euro, di cui 60.000 euro per l'Obiettivo 1, 50.000 euro per l'Obiettivo 2 e 20.000 per l'Obiettivo 3, come di seguito descritti, anche con riferimento all'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale:

Obiettivo	Iniziativa finanziabile	progettuale	Importo messo disposizione l'Obiettivo	totale a per	Importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa
1. Promuovere la ricerca e la produzione scientifica inerenti allo	Ricerca, compilazione, catalogazione,	raccolta,	60.000,00		60.000,00



studio dell'etimologia della lingua friulana ai fini della realizzazione di un dizionario etimologico della lingua friulana	documentazione inerenti all'etimologia della lingua friulana		
2. Promuovere la ricerca e i conseguenti sviluppi scientifici e tecnologici inerenti al corpus della lingua friulana	Ricerca, raccolta, compilazione, catalogazione, documentazione, sperimentazione inerenti al corpus della lingua friulana	50.000,00	50.000,00
3. Promuovere l'alfabetizzazione in lingua friulana sul territorio ed incentivare la diffusione della grafia ufficiale della lingua friulana	Organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua friulana per adulti	20.000,00	20.000,00

# Articolo 4 (Limiti di spesa e di finanziamento)

- 1. L'entità minima della spesa ritenuta ammissibile per le singole iniziative progettuali, ai fini della loro valutazione, è pari ad un terzo dell'importo massimo del contributo concedibile per ognuna di esse.
- 2. La misura massima del contributo concesso dall'ARLeF per ciascuna iniziativa progettuale non può essere superiore al novanta per cento dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.
- 3. Il cofinanziamento minimo che il beneficiario garantisce con le entrate derivanti da altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, con le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero con fondi propri non può essere inferiore al dieci per cento dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

# Articolo 5 (Termini)

- 1. L'iniziativa progettuale è portata a termine al massimo entro 12 mesi dal ricevimento, da parte del soggetto beneficiario, della comunicazione dell'ARLeF inerente alla concessione del contributo.
- 2. Eventuali proroghe possono essere accordate nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.
- 3. Il soggetto beneficiario comunica l'avvenuto avvio delle attività progettuali entro sette giorni dall'avvio stesso.

## Articolo 6 (Modalità di presentazione della domanda)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare, a valere sul presente bando, non più di una domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
- 2. Ogni domanda può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.



- 3. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è predisposta a pena di inammissibilità sulla base del modello allegato al presente bando e contiene le seguenti informazioni:
- a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente;
- b) proposta progettuale, contenente:
  - 1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
  - 2) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dal bando:
  - 3) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo del contributo concedibile per la specifica iniziativa progettuale; l'evidenza analitica del cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 4;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a: nomina a Legale rappresentante; partita IVA; ritenuta IRES del 4%; esenzione dall'imposta di bollo; presentazione modello enti associativi EAS (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro); rispetto articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; elenco delle cariche sociali (solo per a fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro); iscrizione alla Camera di commercio, Ufficio Registro delle imprese, e oggetto sociale (solo per imprese e le società);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e dei limiti del massimale ivi consentito (solo per le imprese e le società);
- e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica dell'ente (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro);
- f) modulo relativo alle modalità di pagamento;
- g) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.
- 4. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, al seguente indirizzo:

ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane Piazza XX Settembre, 23 33100 UDINE.

- 5. La domanda dovrà PERVENIRE entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 17 dicembre 2012 presso la sede dell'ARLeF. Gli orari di apertura al pubblico dell'ARLeF sono: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00; martedì e giovedì, anche dalle 15.30 alle 17.00. Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine, pur se spedite in data antecedente la scadenza.
- 6. La domanda deve essere inviata anche in formato .doc alla e-mail <u>arlef@regione.fvg.it</u> entro il termine di cui al punto 5.
- 7. L'ARLeF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 8. L'ARLeF procederà al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.



#### Articolo 7

### (Spese ammissibili e spese non ammissibili)

- 1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta ed il preventivo particolare di spesa, con le seguenti specificazioni:
- a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/orelavoro effettivamente riferiti all'iniziativa progettuale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;
- c) le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa;
- d) l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;
- e) le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.
- 2. Non sono ammissibili le spese:
- a) di rappresentanza;
- b) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.
- 3. Le spese sono sostenute fra il termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative progettuali e sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

#### Articolo 8

### (Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali sono applicati i criteri previsti dall'articolo 8 del Regolamento, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato "A" dello stesso.

#### Articolo 9

### (Graduatoria delle iniziative progettuali, quantificazione e concessione del contributo)

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, della quantificazione del contributo e della sua concessione si applicano le norme previste dal Regolamento.

### Articolo 10 (Erogazione del contributo)

- 1. L'erogazione in via anticipata del contributo è pari al 70 per cento del suo importo e può essere effettuata, sulla base di specifica richiesta del beneficiario, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuto avvio delle attività progettuali. L'erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e alla verifica del raggiungimento dei risultati previsti.
- 2. L'erogazione in via anticipata è effettuata con decreto del Direttore compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'ente.

# Articolo 11 (Rendicontazione)



- 1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa il beneficiario si impegna a presentare:
- a) una relazione dettagliata sull'attività svolta ai fini della verifica dei risultati conseguiti;
- b) la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa progettuale, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dall'articolo 12 del Regolamento.

### Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione del presente bando e successivamente all'eventuale concessione del contributo, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso, dal responsabile del trattamento dei dati nominato dall'ARLeF.

## Articolo 13 (Responsabile del procedimento)

- 1. Responsabile del procedimento è il dott. William Cisilino, Direttore dell'ARLeF.
- 2. Per informazioni sul bando è possibile telefonare al n. 0432/555881, o scrivere alla e-mail: <a href="mailto:tiziana.decaneva@regione.fvg.it">tiziana.decaneva@regione.fvg.it</a>.

## Articolo 14 (Rinvio)

1. Per quanto non specificato dal presente bando, si intendono richiamate le norme previste dal Regolamento.

Udine, 30 novembre 2012

f.to Il Direttore dott. William Cisilino